

Codice A1103A

D.D. 1 dicembre 2025, n. 1198

Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981, per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (fascicolo n. COV106/21).



ATTO DD 1198/A1103A/2025

DEL 01/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981, per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (fascicolo n. COV106/21)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n.19832 del 22/11/2023, dalla Questura di Torino - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale - IV Sezione - Attività di Controllo, a carico del signor *omissis* nato in *omissis* il *omissis* e residente, secondo quanto affermato a verbale n. 106/2021, *aomissis* *inomissis*, ed attualmente risultante irreperibile, in qualità di trasgressore, ed altra persona, in qualità di obbligato in solido, nei confronti dei quali, il 16/04/2021, gli agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente sopra citato, hanno rilevato i fatti avvenuti nel Comune di Torino in Strada Venaria n. 104, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 6 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 46 del 6 aprile 2021 relativo al divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche - anche tramite apparecchi automatici - dalle ore 20,00 alle ore 07,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande che non svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto in particolare il punto 6 del Decreto del Presidente della Giunta regionale Piemonte n. 46 del 6 aprile 2021 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

Effettuate, le verifiche da parte del Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo, in cui risulta l'irreperibilità del trasgressore;

ritenuta perciò l'impossibilità di inviare alcuna documentazione al destinatario del procedimento verbale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs 33/2013

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

L'ARCHIVIAZIONE PARZIALE

dell' atto di cui in premessa, limitatamente alla parte del trasgressore, disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti